



18.06.2021

Procedura di consultazione concernente l'ordinanza sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito

Rapporto sui risultati

Indice

3.2.1	Regolamento concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF).....	5
3.2.2	Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi).....	7
3.2.3	Ordinanza sulle banche (OBCR).....	7
3.2.4	Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi).....	8
3.2.5	Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD).....	9
3.2.6	Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA (Oem-FINMA).....	11
3.2.7	Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (OInFi).....	12

1 Situazione iniziale

Il 25 settembre 2020 il Parlamento ha adottato la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito. In questo contesto sono state adeguate in modo mirato dieci leggi federali, al fine di perfezionare le condizioni che consentono alla Svizzera di svilupparsi come centro di punta innovativo e sostenibile per le imprese attive nel settore della tecnologia di registro distribuito (TRD, «distributed ledger technology») e blockchain.

Gli adeguamenti decisi dal Parlamento sono elencati qui di seguito.

- Nel *Codice delle obbligazioni* (CO; RS 220) è stata introdotta la possibilità di iscrivere diritti valori qualificati in un registro elettronico che garantisca le funzioni dei titoli di credito. Attraverso questo adeguamento della legislazione sui titoli di credito è stata garantita una base giuridica solida alla negoziazione di diritti tramite registri elettronici. Tale intervento è importante soprattutto perché consente alla Svizzera di affermarsi e continuare a crescere come centro di successo per le imprese attive nel settore della TRD. Nella legislazione sui titoli contabili (LTCO; RS 957.1) sono stati disciplinati di conseguenza i passaggi corrispondenti.
- Nella *legge federale sulla esecuzione e sul fallimento* (LEF; RS 281.1) è stata disciplinata esplicitamente la rivendicazione, in caso di fallimento, dei beni crittografici dalla massa fallimentare e la rivendicazione dei dati. In questo modo si è aumentata la certezza del diritto per gli operatori di mercato. Nella *legge sulle banche* (LBCR; RS 952.0), le disposizioni in materia di insolvenza delle banche sono state armonizzate alle modifiche apportate alla LEF. Inoltre, la cosiddetta «licenza tecnofinanziaria» contenuta nella LBCR (cfr. art. 1b) è stata leggermente estesa per evitare che, sulla base degli adeguamenti apportati al diritto in materia di fallimento di cui sopra, determinati modelli aziendali simili alle banche attivi nella custodia collettiva di beni crittografici possano sfuggire completamente alla vigilanza della FINMA, anche nel caso in cui custodiscano somme ingenti.
- Nella *legge sull'infrastruttura finanziaria* (LInFi; RS 958.1) è stata creata una nuova categoria di autorizzazioni per i «sistemi di negoziazione TRD», che possono offrire a operatori del mercato finanziario regolamentati, ma anche a clienti privati, servizi negli ambiti del regolamento, della compensazione e della custodia. In questo modo è stato creato un quadro giuridico più flessibile e adeguato ai nuovi tipi di infrastrutture del mercato finanziario che potrebbero nascere a seguito degli sviluppi della tecnologia. Per tutelare l'integrità della piazza economica e finanziaria, i sistemi di negoziazione TRD soggetti ad autorizzazione sono stati assoggettati anche alla legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0).
- Inoltre, a seguito di un adeguamento della *legge sugli istituti finanziari* (LIsFi; RS 954.1), ora è possibile richiedere un'autorizzazione all'esercizio dell'attività di società di intermediazione mobiliare specificatamente per la gestione di un sistema organizzato di negoziazione.

Queste modifiche hanno reso necessari anche *adeguamenti in altre leggi sui mercati finanziari* (ad es. nella legge sui servizi finanziari [LSerFi; RS 950.0]).

Con la presente ordinanza mantello, gli adeguamenti legislativi descritti vengono concretizzati a livello di ordinanza del Consiglio federale. Complessivamente si tratta di sette ordinanze.

2 Procedura di consultazione

La procedura di consultazione concernente l'ordinanza mantello è stata avviata il 19 ottobre 2020 e si è conclusa il 2 febbraio 2021. Sono stati invitati a parteciparvi i governi cantonali, i

partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia nonché gli ambienti interessati.

Hanno espresso il loro parere (in ordine alfabetico):

- 19 Cantoni: Argovia (AG), Appenzello Interno (AI), Berna (BE), Basilea Campagna (BL), Friburgo (FR), Glarona (GL), Lucerna (LU), Neuchâtel (NE), Nidvaldo (NW), San Gallo (SG), Sciaffusa (SH), Soletta (SO), Svitto (SZ), Turgovia (TG), Ticino (TI), Vaud (VD), Vallese (VS), Zugo (ZG), Zurigo (ZH);
- 2 partiti politici: Partito ecologista svizzero (I Verdi), Partito socialista svizzero (PSS);
- 3 associazioni mantello dell'economia: economiesuisse, Associazione svizzera dei banchieri (ASB), Unione svizzera delle arti e mestieri (usam);
- 25 rappresentanti degli ambienti interessati: Asset Management Association Switzerland (AMA), Bär & Karrer SA (Bär Karrer), Bitcoin Association Switzerland (BAS), CMS von Erlach Poncet SA (CMS), Capital Markets and Technology Association (CMTA), Centre Patronal (CP), Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI), Crypto Valley Association (CVA), FRORIEP Legal SA (FRORIEP), Uffici dei fallimenti del Cantone di Lucerna (UF LU), Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera (CEFS), Künzi Hess MacNab Rechtsanwälte (KHM), Meyerlustenberger Lachenal SA (mll), MME Legal SA (MME), Ordre des Avocats Vaudois (OAV), Swiss Blockchain Federation (SBF), Swiss Fintech (SF), Swiss FinTech Innovations (SFTI), SIX Group SA (SIX), Swiss Trading and Shipping Association (STSA), Swisscom SA (Swisscom), Ticino Blockchain Technologies Association (TBTA), Verband der Gemeindeammänner und Betriebsbeamte des Kantons Zürich (VGBZ), VISCHER SA (VISCHER), Unione delle Banche Cantionali svizzere (UBCS).

Hanno espressamente rinunciato a prendere posizione i Cantoni AR, BS, GR, OW e UR nonché l'Unione delle città svizzere, l'Unione svizzera degli imprenditori e la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia.

Le principali osservazioni formulate dai partecipanti alla consultazione sono presentate qui di seguito. Per i dettagli si rimanda ai pareri stessi.¹

3 Principali risultati della consultazione

3.1 In generale

Il progetto è stato sostanzialmente accolto con favore. I pareri pervenuti hanno riguardato principalmente il regolamento concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF), l'ordinanza sulle banche (OBCR), l'ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD) e l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (OInFi).

In generale, in merito alla revisione del RUF viene sollevato in un caso l'interrogativo circa il criterio con cui sia avvenuta la scelta delle disposizioni da rivedere (TG). Per alcuni si imporrebbe una revisione totale (TG; UF LU), in particolare perché gli articoli 1–24a RUF non terrebbero sufficientemente conto della digitalizzazione (TG; CEFS, VGBZ).

La revisione dell'OBCR (RS 952.02) ha ottenuto un ampio consenso. Gli esponenti del settore ritengono necessario adeguare in particolare la definizione dei beni crittografici, determinante per l'obbligo di autorizzazione; le eccezioni andrebbero armonizzate con le disposizioni relative

1

ai depositi del pubblico e i sistemi di negoziazione TRD dovrebbero essere equiparati ai commercianti di valori mobiliari per quanto riguarda l'accettazione di moneta FIAT.

Gli adeguamenti dell'ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi; RS 950.11) e dell'ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi; RS 954.11) hanno ottenuto un ampio consenso, fatte salve alcune proposte di adeguamento o di concretizzazione.

La revisione dell'ORD (RS 955.01) è stata criticata su un punto in particolare: all'articolo 4 capoverso 2 lettera b ORD si suggerisce di non rinunciare alla facoltà di disporre di valori mobiliari di terzi quale criterio di distinzione nell'ambito delle valute virtuali. Solo alcuni partecipanti hanno proposto di abbreviare o adeguare la definizione delle valute virtuali (art. 4 cpv. 1^{bis} ORD).

La revisione dell'OInFi (RS 958.11) ha ottenuto un ampio consenso. Le critiche principali riguardavano l'esclusione generale dei derivati strutturati come valori mobiliari TRD e i valori soglia previsti per i piccoli sistemi di negoziazione TRD.

3.2 Pareri relativi alle singole disposizioni

3.2.1 Regolamento concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF)

La proposta di adeguare l'*articolo 15a capoverso 2 RUF* è approvata esplicitamente da diversi partecipanti alla consultazione (FR, NW, SO, TG, VD, ZG; UF LU; CEFS, VGBZ).

Anche la revisione dell'*articolo 31 capoverso 1 RUF* è sostenuta espressamente in vari pareri (FR, NW, SO, TG, VD, ZG; UF LU; CEFS). Tuttavia, la VGBZ raccomanda prudenza riguardo allo stralcio del termine «asili di famiglia», poiché pur non essendo più possibile costituire asili di famiglia, vi è la possibilità che ne esistano ancora.

La modifica proposta all'*articolo 34 AP-RUF* è accolta favorevolmente da diversi partecipanti (FR, NW, SO, VD, ZG; UF LU). Per alcuni si impone tuttavia una parità di trattamento dei diritti rivendicati da terzi conformemente all'articolo 242b LEF, il campo di applicazione della disposizione andrebbe esteso di conseguenza (TG), perlomeno se si tratta di dati utilizzabili (CEFS). Inoltre, nel caso in cui risulti un diritto rivendicato da un terzo andrebbe definito anche il proprietario indicato (ZH).

In tre pareri i partecipanti sostengono la proposta di abrogare l'*articolo 38 RUF* (SO, FRORIEP, mml). Al riguardo sono però giunti anche numerosi pareri contrari: diversi partecipanti si oppongono all'abrogazione della disposizione (BE, FR, NW, VD). Alcuni ritengono la deviazione della corrispondenza postale molto importante nella prassi al fine di ritrovare attivi non dichiarati (BE, FR, NW; CEFS, VGBZ). Inoltre, la disposizione farebbe sì che i creditori che inviano fatture al debitore siano resi noti all'ufficio dei fallimenti cosicché possano essere informati sul fallimento conformemente all'articolo 233 LEF (FR; CEFS). Il blocco della corrispondenza andrebbe quindi mantenuto, perlomeno in relazione alle persone giuridiche, poiché in questo caso non sarebbero toccati i diritti della personalità (BE, VD, ZG; CEFS). Le stesse considerazioni si applicherebbero anche in caso di rinuncia all'eredità (ZG; CEFS). Diversi partecipanti esortano anche a creare nella LEF una nuova base legale esplicita per l'articolo 38 RUF (FR, NW, VD; UF LU, CEFS, VGBZ).

La proposta di adeguare l'*articolo 40 capoverso 2 lettera d RUF* è stata accolta esplicitamente da più parti (FR, NW, SO, TG, VD, ZG; CEFS). Alcuni partecipanti contestano la formulazione troppo imprecisa della disposizione e considerano piuttosto difficile per gli uffici dei fallimenti

giudicare l'esistenza di «indizi concreti» (UF LU; VGBZ). Secondo il Cantone ZH, l'elenco dovrebbe essere integrato con il termine «tutore», ancora esistente nella legislazione sulla protezione dell'infanzia.

La parziale riformulazione degli articoli 45–54 AP-RUF è stata approvata esplicitamente in diversi pareri (FR, NW, SO, VD, ZG; UF LU). Due partecipanti chiedono che la procedura sia precisata in funzione della tipologia dei dati interessati (CVA, OAV).

Singoli partecipanti osservano che, mentre il vigente articolo 45 RUF fa chiaramente riferimento a cose che si trovano nella detenzione della massa, il nuovo articolo 45 AP-RUF non è formulato in modo chiaro (TG; UF LU). L'articolo 45 RUF dovrebbe menzionare anche (ed esclusivamente) dati utilizzabili e pertanto andrebbe adeguato in questo senso (CEFS).

All'articolo 48 AP-RUF è stata chiesta una precisazione secondo cui dovrebbe spettare all'amministrazione del fallimento valutare se speciali circostanze del caso consiglino di liquidare una rivendicazione prima che si raduni la seconda assemblea dei creditori (VISCHER). Per il Cantone TG anche gli *articoli 48 capoverso 2 e 50 capoverso 2 AP-RUF* sono formulati in maniera equivoca. Il Cantone ZH osserva che anche l'*articolo 53 AP-RUF* necessita di un adeguamento redazionale.

A seguito del nuovo articolo nella LEF andrebbe adeguato pure l'*articolo 52 RUF* (ZH; FRORIEP, mll). Inoltre, la CVA si chiede se nel RUF non vadano inserite norme specifiche sull'utilizzazione dei beni crittografici. Due partecipanti alla consultazione esortano a creare una base legale esplicita per permettere all'amministrazione del fallimento di ottenere i codici di accesso, affinché la massa fallimentare possa accedere ai beni crittografici (VD, CVA).

Il nuovo *articolo 54a AP-RUF* è stato accolto favorevolmente da diversi Cantoni (FR, NW, TG, ZG). Il Cantone SO si chiede se sia effettivamente giustificato, nel caso in cui l'amministrazione del fallimento accolga la richiesta di accesso, attribuire la parte di attore ai creditori interessati o a eventuali terzi interessati. La CEFS propone inoltre di operare una distinzione tra dati utilizzabili e non utilizzabili: la disposizione proposta varrebbe solo per i dati utilizzabili e andrebbe limitata di conseguenza. Il Cantone VD chiede di definire il tipo di dati contemplato da questa disposizione e di precisare, nel caso in cui si tratti di dati di terzi, che questi ultimi dovrebbero essere informati in merito al loro diritto di accesso. È emersa anche la domanda di fondo se la nuova disposizione all'*articolo 54 capoverso 3 AP-RUF* sia necessaria o se non andrebbe semplicemente applicata la procedura sulla rivendicazione di beni (SO). Inoltre è stato suggerito di precisare il rapporto tra il capoverso 2 e il capoverso 3 dell'*articolo 54a AP-RUF* (VISCHER). Infine, al capoverso 3 la VGBZ propone di fare riferimento all'esecutività della decisione anziché al passaggio in giudicato e di menzionare i provvedimenti conservativi.

Diversi partecipanti condividono gli adeguamenti proposti agli *articoli 78* (FR, NW, SO, VD, ZG) e *89 RUF* (FR, NW, SO, TG, VD, ZG; KA LU; CEFS).

La proposta di modificare l'*articolo 96 lettera c RUF* è stata accolta esplicitamente da numerosi partecipanti alla consultazione (FR, NW, SO, TG, ZG, ZH; FRORIEP, mml, CEFS). Il Cantone TG rammenta tuttavia che nel caso specifico potrebbero nascere pretese in grado di pregiudicare una liquidazione rapida e poco onerosa del fallimento. Pertanto, il versamento di acconti dovrebbe essere possibile soltanto se il fallimento non può essere concluso entro un anno. Anche altri partecipanti che hanno sostanzialmente accolto la proposta osservano che tali acconti dovrebbero essere versati in via eccezionale solo in casi motivati (UF LU; VGBZ). Il Cantone ZH suggerisce invece che, nel quadro di una modifica del RUF, vengano eliminati i rimandi nell'*articolo 96 lettera c AP-RUF* perché inutili e in taluni casi persino fuorvianti, dal momento che la procedura sommaria andrebbe eseguita secondo le regole della procedura ordinaria conformemente a quanto previsto all'*articolo 231 capoverso 3 LEF* (ZH).

3.2.2 Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi)

Il Cantone TG propone di introdurre alla prima occorrenza utile l'espressione abbreviata «sistema di negoziazione TRD». Inoltre, il Cantone TI esorta a specificare meglio il concetto di registri distribuiti negoziati rispetto a quelli non negoziati.

3.2.3 Ordinanza sulle banche (OBCR)

Art. 4

Il Cantone TG propone di circoscrivere la definizione dell'attività svolta nel settore finanziario alla fornitura di servizi a titolo professionale. Diversamente le piattaforme attive, ad esempio, nel settore creditizio che accettano e trasferiscono piccoli investimenti (finanza decentralizzata) potrebbero anche essere considerate come operanti nel settore finanziario.

Inoltre, la SF fa notare che l'attività nel settore finanziario non può consistere nell'accettazione di beni crittografici, poiché, ai sensi dell'articolo 1b capoverso 1 LBCR, nella fattispecie si tratta di due condizioni di autorizzazione separate.

Art. 5a

Capoverso 1

Il Cantone TI chiede di distinguere i valori patrimoniali crittografici (beni crittografici) «al portatore» da quelli «nominativi». Altri partecipanti chiedono una definizione di «beni crittografici» più generica e in ultima analisi più restrittiva, secondo cui i beni crittografici siano considerati tali quando sono detenuti collettivamente, vengano contabilizzati all'attivo nel bilancio della banca e non siano separati dalla massa fallimentare (VD, CVA, CVCI, OAV). Bär Karrer suggerisce inoltre di inserire nel capoverso 1 una definizione tecnica separata di «beni crittografici» e di allinearla alla terminologia utilizzata dalla FINMA per i token di pagamento. Altri partecipanti approvano la definizione proposta, ma per motivi di chiarezza vorrebbero che la disposizione menzionasse anche l'espressione «beni crittografici custoditi collettivamente» (BAS, analogamente FRORIEP, mll, SF).

Capoverso 2

Alcuni partecipanti chiedono che il termine di 60 giorni previsto dal capoverso 2 lettera b per l'esecuzione sia valido anche per i sistemi di negoziazione TRD (economiesuisse, ASB, CVA, SBF, SFTI), ciò che andrebbe applicato anche ai depositi del pubblico, analogamente alla detenzione di moneta FIAT (adeguare l'art. 5 cpv. 3 lett. c OBCR) (economiesuisse, MLL, SBF, SF, SFTI).

Altri partecipanti accolgono espressamente le eccezioni dalla definizione di «beni crittografici» e chiedono che non siano applicate soltanto ai conti di esecuzione, ma siano previste per analogia ed esplicitamente anche per i depositi del pubblico (CMS, mll, SF, Swisscom), in particolare nel caso di accettazione dei beni crittografici delle banche (mll). La TBTA chiede che siano considerati depositi solo i token di pagamento e che si rinunci al divieto di applicare interessi.

Sempre per motivi di chiarezza, alcuni partecipanti auspicano che l'OBCR stabilisca esplicitamente che nel quadro di un'autorizzazione tecnofinanziaria i beni crittografici possono essere remunerati (FRORIEP, mll, SBF).

Art. 6

Diversi partecipanti chiedono che la soglia per il carattere professionale venga fissata a 5 milioni di franchi, analogamente a quella prevista per i gestori patrimoniali (economiesuisse, ASB, BAS, SBF, SF, SFTI e per analogia mll).

Art. 7b

In relazione a questo articolo alcuni partecipanti propongono di rinunciare all'obbligo di registrazione per i consulenti alla clientela che forniscono consulenza soltanto a clienti professionali, tenendo presente che i clienti che usufruiscono della possibilità di «opting-out» conformemente all'articolo 5 capoverso 1 LSerFi andrebbero anche considerati clienti professionali (Bär Karrer, per analogia anche CMS e VISCHER, che in alternativa auspiccherebbero una precisazione nell'ordinanza).

Art. 14f

La BAS osserva che, con la nuova formulazione dell'articolo, in base ai capoversi 1 e 3 è evidente che i beni crittografici debbano essere detenuti nella stessa valuta, per cui il capoverso 4 diventa obsoleto.

Art. 17a

Da alcune parti si suggerisce di fissare il capitale minimo al 2 per cento anziché al 3 per cento per non svantaggiare la piazza finanziaria svizzera (TI, TBTA) o di rinunciare del tutto a una prescrizione per i beni crittografici (SF).

Periodo di transizione

Il CP e la CVA auspicano che gli istituti assoggettati al nuovo articolo 1b LBCR vengano informati per tempo e che si preveda per loro un periodo di transizione.

3.2.4 Ordinanza sugli istituti finanziari (OlsFi)

Art. 24

Il Cantone TG osserva che l'obbligo del gestore patrimoniale di consegnare i valori patrimoniali TRD a una banca, un istituto finanziario o un sistema di negoziazione TRD è difficilmente realizzabile nella pratica e potrebbe comportare un notevole rischio di perdite, poiché i codici dovrebbero essere disponibili all'atto del trasferimento dei valori. In questo modo un impiegato della banca potrebbe disporre in maniera molto semplice della totalità del patrimonio crittografico di un cliente, senza dover presentare un titolo e senza poter seguire il flusso dei fondi. La modalità pratica stabilita in questa disposizione andrebbe pertanto riconsiderata. Il Cantone TI esorta inoltre a specificare le condizioni per cui una vigilanza sia considerata equivalente a quella svizzera. L'usam chiede l'abrogazione della disposizione, poiché la regolamentazione contenuta nell'articolo 24 OlsFi imporrebbe ai gestori patrimoniali, in linea di principio, un obbligo eccessivo. Anche le banche o le società di intermediazione mobiliare entrerebbero in considerazione per la custodia dei valori patrimoniali TRD. Inoltre, in questo settore non esiste alcuna regolamentazione estera equivalente. Infine, lo stesso partecipante ritiene la limitazione alla TRD delicata in quanto i valori patrimoniali basati sulla blockchain (formulazione usata nell'adeguamento dell'OBCR) potrebbero esistere anche come CLT, ovvero *centralized ledger technology*, con le stesse funzionalità per la clientela dei sistemi basati sulla TRD. Pur approvando la disposizione, Vischer propone di precisare nell'ordinanza mantello TRD che i sistemi di negoziazione TRD, oltre ai valori patrimoniali TRD, possono custodire tutti i valori patrimoniali negoziabili sulla piattaforma.

Art. 82

Per evitare discriminazioni degli operatori finanziari svizzeri, TI raccomanda di regolamentare anche gli istituti con sede all'estero che forniscono servizi finanziari a residenti svizzeri. Vischer approva sostanzialmente le modifiche apportate, ma riguardo al trattamento di clienti privati che usufruiscono della possibilità di «opting-out» conformemente all'articolo 82 capoverso 2 AP-OIsFi rimanda alle spiegazioni formulate all'articolo 7b OBCR.

Inoltre viene chiesto di aggiungere, nell'articolo 82 OSerFi, una disposizione che limiti il divieto previsto all'articolo 58 capoverso 2 LIsFi di istituire in Svizzera una rappresentanza di una direzione dei fondi estera all'attività di rappresentanza soggetta ad autorizzazione per i servizi della rappresentanza estera, che in Svizzera sono riservati esclusivamente alle direzioni dei fondi.

Altro

L'usam propone di aggiungere all'articolo 25 OIsFi una disposizione secondo cui una formazione ai sensi del capoverso 1 lettera b numeri 1 e 2 che prevede un titolo universitario MAS o un diploma almeno equivalente sostituisca i requisiti secondo il capoverso 1 lettera a (esperienza professionale). Alla FINMA dovrebbe essere conferita la facoltà di disciplinare i dettagli. In questo modo si potrebbe risolvere la problematica della formazione e ottenere un'equiparazione con i gestori patrimoniali e i trustee aventi esperienza lavorativa, che potrebbero così sostituire la formazione con l'esperienza professionale acquisita.

3.2.5 Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD)

Art. 4

L'intenzione del Consiglio federale di continuare a monitorare i rischi nel settore del riciclaggio di denaro e l'integrità della piazza finanziaria viene accolta favorevolmente (SO, PSS, per analogia CVCI).

Capoverso 1

Diversi partecipanti chiedono esplicitamente di non rinunciare, nel nuovo articolo 4 capoverso 1 AP-ORD, alla facoltà di disporre di valori mobiliari di terzi quale criterio di distinzione nell'ambito dei beni crittografici nonché di apportare ulteriori precisazioni (economiesuisse, ASB, SBF, Swisscom, SF, SFTI, UBCS, CMTA, BAS).

Altri partecipanti rimarcano che il nuovo criterio di distinzione potrebbe comportare un trattamento disomogeneo, materialmente non giustificabile, tra il settore TRD e i tradizionali fornitori di servizi relativi alla custodia di valori patrimoniali così come una maggiore incertezza del diritto (ASB, economiesuisse, SBF, Swisscom, SF, SFTI, UBCS, BAS, MME e, riguardo all'ultimo aspetto, per analogia CMTA, TBTA, VD, OAV, CVA). VD, OAV, CVA chiedono inoltre di precisare le condizioni di applicazione territoriale dei sistemi decentralizzati e delle transazioni transfrontaliere.

In vari pareri si segnala inoltre che, la consuetudine della concessione in licenza di software fa sì che la concessione di un software *una tantum* sia praticamente esclusa. Pertanto, la distinzione tra la messa a disposizione di un software *una tantum* e un rapporto contrattuale continuo non sarebbe opportuna (FRORIEP, MME, per analogia SBF, SFTI, UBCS, SF).

Altri partecipanti ritengono ragionevoli («prudent») i criteri di delimitazione proposti, ma osservano che questo cambiamento di paradigma è difficilmente realizzabile nella pratica. Sarebbe

anche troppo importante per essere operato a livello di ordinanza. Senza modifica dell'articolo 2 capoverso 3 lettera b LRD, l'interpretazione proposta dell'ORD sarebbe troppo ampia, se non addirittura *extra legem* (OAV, CVCI, CVA, SF, per analogia VISCHER, analogamente mll, FRORIEP, MME).

Da diverse parti si osserva inoltre che il citato articolo comporterebbe un'applicazione troppo estesa della LRD e molti fornitori di servizi verrebbero così considerati come intermediari finanziari (ad es. operatori di telecomunicazioni, fornitori di sistemi operativi con abbonamenti; secondo CMTA eventualmente persino avvocati o consulenti), senza che il principio del GAFI della vigilanza basata sul rischio lo esiga (economiesuisse, ASB, SBF, SFTI, UBCS, Swisscom e analogamente VISCHER, CMTA, MME nonché mll e FRORIEP. Gli ultimi due partecipanti chiedono esplicitamente che i semplici fornitori di non-custody wallet non vengano assoggettati alla LRD).

In alcuni pareri viene anche fatto notare che, senza rapporto contrattuale o riferimento alla facoltà di disporre di valori mobiliari di terzi, alcuni importanti obblighi contenuti nella LRD, come ad esempio l'identificazione dell'avente economicamente diritto o il blocco dei beni, non potrebbero essere adempiuti in misura adeguata. *De facto*, ciò potrebbe comportare un divieto assoluto delle corrispondenti attività (economiesuisse, ASB, SBF, SFTI, UBCS, Swisscom, CMTA, FRORIEP, per analogia CVA, mll).

Diversi partecipanti propongono nuove formulazioni per raggiungere l'equivalenza con le normative dell'UE e gli standard del GAFI. In questo modo vorrebbero evitare un importante svantaggio concorrenziale per le imprese svizzere (economiesuisse, ASB, SBF, SFTI, UBCS, CMTA).

Altri chiedono che, nel quadro di una possibile futura modifica di legge, si possa introdurre un obbligo di conservazione dei dati e di informazione nei confronti delle autorità competenti, laddove i «fornitori di servizi tecnici» dispongano di dati rilevanti per sostenere la lotta contro il riciclaggio di denaro. L'introduzione di un siffatto obbligo potrebbe essere realizzato con un onere proporzionato (BAS, FRORIEP, mll, che propongono anche di valutare la creazione di una nuova base legale, eventualmente al di fuori della LRD).

La TBTA propone anche di concepire, esplicitamente per le attività legate alle criptovalute, una normativa LRD intesa a riconoscere in particolare i vantaggi dei wallet identificati da istituzioni autorizzate (titolare del wallet identificato come cliente dalle procedure KYC). La normativa permetterebbe così lo scambio anonimo di informazioni KYC tra istituzioni (o addirittura un numero maggiore di informazioni con l'approvazione del titolare del wallet) e quindi la riduzione dei costi di compliance.

Alcuni partecipanti esortano inoltre a precisare ulteriormente e confermare che nell'ambito della blockchain le regole per il trasferimento di informazioni nel caso di ordini di pagamento tra intermediari finanziari trovino applicazione solo per i flussi di pagamento tra intermediari finanziari. Questa richiesta di precisazione è motivata dal fatto che per l'introduzione di nuove regole per i pagamenti di e verso terzi è necessaria una nuova base giuridica che andrebbe elaborata in particolare tenendo conto delle usuali possibilità di consultazione. Si osserva inoltre che i requisiti in materia di transazioni della FINMA (Comunicazione FINMA sulla vigilanza 02/2019) andrebbero oltre le raccomandazioni del GAFI, rendendo difficile l'applicazione e lo sviluppo di queste tecnologie in Svizzera, e limiterebbero lo scambio con l'estero (CVA, SFTI, UBCS, analogamente a BAS, TBTA).

Il Cantone TG chiede anche l'abrogazione dell'articolo 4 capoverso 1 lettera b poiché diventerebbe obsoleto a seguito dell'introduzione del nuovo articolo 4 capoverso 1^{bis} lettera c, secondo cui le valute virtuali sono considerate anche «mezzi di pagamento che non consistono in denaro».

Capoverso 1^{bis}

CMS ritiene superflua la qualificazione dell'articolo 4 capoverso 1^{bis} lettera c AP-ORD dal momento che l'espressione «valute virtuali» esprime già il concetto che si tratta di beni crittografici utilizzabili come mezzi di pagamento. Suggerisce pertanto di utilizzare unicamente «valute virtuali».

Secondo la CVA la formulazione utilizzata («valute virtuali») genera una certa incertezza giuridica: nell'ottica del riciclaggio di denaro i valori patrimoniali che innescano obblighi derivanti dalla LRD non sono valute. Pertanto reputa necessario chiarire se è possibile essere considerato intermediario finanziario nel caso in cui si sostiene il trasferimento di token che non si qualificano come token di pagamento.

Il tentativo volto a precisare il concetto relativo al mezzo di pagamento nel settore del riciclaggio di denaro viene accolto esplicitamente da KHM. Tuttavia, rimarrebbe un'esigenza importante considerare maggiormente la mutevolezza dei token. Per questo motivo, l'assoggettamento dei token all'ORD si giustificerebbe soltanto se il token è sviluppato e riconosciuto come mezzo di pagamento a tutti gli effetti (trasferimento di valori, scala di valori, conservazione dei valori).

VISCHER raccomanda di includere, oltre alle valute virtuali utilizzate esplicitamente come mezzo di pagamento, soltanto le valute virtuali che hanno raccolto un consenso generale sulla possibilità di essere utilizzate come mezzo di pagamento. Come alternativa propone la pubblicazione di un elenco esaustivo di tali valute virtuali che potrebbe essere aggiornato regolarmente dopo che siano stati sentiti gli interessati.

Altre disposizioni

L'usam auspica che il termine tedesco «Berufsmässigkeit» ai sensi della LRD venga sostituito con il termine «Gewerbsmässigkeit». Nel contesto generale della regolamentazione in materia di mercati finanziari e in vista dei futuri adeguamenti della LRD, considera il primo termine obsoleto.

Swisscom propone di precisare a livello di legge che le operazioni di cambio in un rapporto tripartito sono considerate attività commerciali ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a ORD.

Il Cantone TG auspica infine che la possibilità prevista nel caso di un incanto di beni mobili e di fondi di versare un acconto fino a 100 000 franchi per mezzo di contanti o assegno bancario sia sostituita da una promessa di pagamento irrevocabile da parte di una banca svizzera.

3.2.6 Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA (Oem-FINMA)

Art. 19a

La SF deplora l'attuale assenza di informazioni sugli oneri che la FINMA sostiene effettivamente per la vigilanza su un sistema di negoziazione TRD. Di conseguenza questi oneri andrebbero mantenuti quanto più bassi possibile conformemente al principio dell'equivalenza e della copertura dei costi. Un onere supplementare potrebbe essere coperto da tasse aggiuntive, mentre un minore onere non verrebbe rimborsato. Gli emolumenti per sistemi di negoziazione TRD andrebbero adeguati agli emolumenti di borse e Multilateral trading facilities (MTF).

Secondo la TBTA gli emolumenti esulano da quelli fissati dal mercato e ciò comporterebbe che solo le grandi imprese esistenti (ad es. SIX) potrebbero offrire questi sistemi di negozia-

zione TRD con esclusione di qualsiasi nuova impresa. Anche per poter coesistere nella concorrenza con gli operatori esteri, gli emolumenti andrebbero ridotti drasticamente: capoverso 1 lettera f: da 300 000 a 150 000 franchi (n. 1), da 100 000 a 50 000 franchi (n. 2), da 15 000 a 7500 franchi (n. 3); capoverso 1 lettera g: da 550 000 a 250 000 franchi (n. 1), da 225 000 a 125 000 franchi (n. 2), da 100 000 a 50 000 franchi (n. 3); capoverso 2: da 7500 a 2500 franchi (lett. a), da 50 000 a 10 000 franchi (lett. b).

3.2.7 Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (OInFi)

Art. 2 cpv. 1

Diversi partecipanti propongono di completare la parte finale dell'articolo 2 capoverso 1 nel modo seguente: «, sempre che non siano emessi da società commerciali sul mercato primario o non permettano di acquistare beni o servizi» (VD, CVCI, OAV, CVA).

La TBTA reputa necessario adeguare la definizione nel modo seguente: «Sono considerati valori mobiliari standardizzati e idonei a essere negoziati su vasta scala ~~le cartevalori, i diritti valori, in particolare i diritti valori semplici di cui all'articolo 973c del Codice delle obbligazioni~~¹⁷ (CO) ~~e i diritti valori registrati di cui all'articolo 973d CO, nonché i derivati e i valori contabili i diritti finanziari emessi in qualsiasi forma~~ offerti pubblicamente in uguale struttura e taglio o collocati presso più di 20 clienti, sempre che non siano stati creati specialmente per singole controparti.»

Art. 12 cpv. 2

L'esternalizzazione è stata trattata esaustivamente nel rapporto esplicativo e il criterio per determinare se vi sia un'esternalizzazione, ovvero se sia possibile concludere un accordo in tal senso con un terzo identificabile, sembra rilevante nel quadro di una blockchain privata. D'altro canto si dovrebbe precisare che né l'entità di una rete distribuita pubblicamente né i diversi «nodes» di questa rete sono considerati come terzi identificabili. Nei confronti dei «smart contracts» la domanda non è sapere se il codice sia stato messo a disposizione da uno sviluppatore identificabile, bensì identificare colui che ha il controllo effettivo su tale codice (CVCI, OAV, CVA).

Art. 12 cpv. 2 lett. g

VISCHER propone di adeguare il testo dell'ordinanza in base all'applicazione cumulativa prevista nel rapporto esplicativo («Se un sistema di negoziazione TRD fornisce sia servizi relativi al commercio di valori mobiliari TRD, che alla loro custodia, compensazione o regolamento, sono considerati come essenziali tutti i servizi elencati alle lettere f e g.»), poiché tale aspetto non emerge chiaramente dal tenore dell'ordinanza.

Art. 13

Essendo alcuni dei pacchetti di sorveglianza inerenti alla tecnologia stessa, si ritiene che la tecnologia TRD possa ridurre i rischi. Questa circostanza dovrebbe riflettersi anche nel capitale minimo necessario. In considerazione dei minori rischi che i sistemi di negoziazione TRD presentano rispetto alle sedi di negoziazione, il capitale minimo per i sistemi di negoziazione TRD dovrebbe essere inferiore. Pertanto si chiede di ridurlo da 1 milione di franchi a 500 000 franchi (TBTA).

Art. 24 cpv. 2

Alcuni partecipanti chiedono che l'aggiunta «e perlopiù indipendenti rispetto ai partecipanti e agli emittenti» sia stralciata senza sostituzione. La composizione del Regulatory Board andrebbe oltre il campo di applicazione materiale per un sistema di negoziazione TRD e interesserebbe anche sedi di negoziazione multilaterali e borse. Non sarebbero quindi necessari altri requisiti di indipendenza (oltre a quelli esistenti) per poter svolgere al meglio i compiti assegnati (ASB, SFTI, SIX, UBCS).

Art. 58b cpv. 1 lett. b

La BAS propone l'eliminazione della proposizione subordinata «che non si limitano all'esecuzione di una singola operazione» dal momento che il termine «mantenere» implicherebbe già una relazione duratura.

La TBTA esorta inoltre a aumentare da 20 a 500 il numero dei partecipanti affinché un'attività sia considerata come esercitata a titolo professionale.

Art. 58b cpv. 2

Se un valore soglia di cui al capoverso 1 viene superato, ciò deve essere notificato alla FINMA entro dieci giorni ed entro 60 giorni deve essere presentata una richiesta di autorizzazione secondo le prescrizioni della LInFi. VISCHER chiede di verificare e adeguare la discrepanza tra la disposizione dell'ordinanza (30 giorni) e quella del rapporto esplicativo (60 giorni).

Art. 58c

Nel quadro del materiale disponibile andrebbero illustrate, con esempi attuali, le misure che il legislatore ritiene possano avere un effetto equivalente sotto il profilo economico (SIX).

Art. 58e cpv. 2

L'usam chiede l'abrogazione di questo capoverso.

Art. 58f cpv. 2

Per prevenire malintesi, alcuni partecipanti chiedono di sostituire la formulazione potestativa («können») con una facoltativa («dürfen»). Inoltre propongono di adeguare la disposizione nel modo seguente: «Non ~~sene~~ possono essere ammessi *al commercio presso un sistema di negoziazione TRD, una borsa o un sistema di negoziazione multilaterale:...*» (SFTI, ASB).

Art. 58f cpv. 2 lett. a

Diversi partecipanti propongono di rinunciare all'esclusione generale dei derivati strutturati come valori patrimoniali TRD (ASB, VD, economiesuisse, BAS, CMS, CVCI, OAV, CVA, FRORIEP, mll, MME, SBF, SFTI, UBCS, VISCHER).

Le motivazioni addotte variano notevolmente: alcuni motivano la loro posizione con il fatto che un'esclusione in sé non è necessaria, poiché il regolamento che descrive i valori patrimoniali TRD è parte integrante della richiesta di autorizzazione. La FINMA potrebbe identificare gli eventuali rischi per la stabilità o l'integrità del sistema finanziario (ASB, SBF, SFTI, economiesuisse, MME).

Inoltre, per singoli partecipanti il termine «derivati» non sarebbe chiaramente definito nella legislazione svizzera (ASB, SBF, SFTI).

Alcuni considerano la tecnologia TRD come la categoria di prodotto con il maggiore potenziale in termini di guadagni di efficienza (SBF, SFTI, economiesuisse, FRORIEP).

Altri ritengono che la tracciabilità sia addirittura maggiore nel caso di emissione di derivati sotto forma di token (VD, CVCI, OAV e CVA).

Tuttavia, è giunto anche un parere che, da un lato, approva l'esclusione dei derivati dal commercio, perché i clienti verrebbero così incentivati ad assumere rischi a breve termine e, dall'altro, evidenzia l'utilità della copertura dei rischi. Su questa base, il partecipante in questione propone un adeguamento della lettera a: a. i derivati strutturati come valori mobiliari TRD che servono principalmente a speculazioni a breve termine; [come motivazione suggerisce di precisare che i derivati con una durata inferiore a 1 mese dalla data di emissione sono considerati come a breve termine. I derivati sono considerati «speculativi» se sono soggetti a oscillazioni di valore di gran lunga maggiori rispetto al valore sottostante] (BAS).

Viene anche chiesto di adeguare la lettera a nel modo seguente: «a. i derivati strutturati come valori patrimoniali TRD che potrebbero pregiudicare maggiormente la stabilità e l'integrità del sistema finanziario o la tutela degli investitori e di altri partecipanti al mercato rispetto ai valori patrimoniali TRD che possono facilmente essere ammessi nel quadro del capoverso 1».

Altri partecipanti non hanno dubbi sul fatto che la stabilità e l'integrità del sistema finanziario possano essere pregiudicate. Il Consiglio federale motiva la sua posizione con il carattere recente della tecnologia e la rapidità dello sviluppo, ma i derivati sono uno strumento ormai affermato. Ciò rende incomprensibile l'argomentazione del Consiglio federale.

È stata anche formulata la proposta che nel caso in cui venisse mantenuta l'esclusione dei derivati, l'eccezione dell'articolo 94 LInFi dovrebbe essere applicata anche all'articolo 58f capoverso 2 lettera a (MME).

Art. 58f cpv. 2 lett. b

Bär Karrer chiede di evitare il termine «privacy coins», poiché non esiste una definizione univoca.

La CVA osserva anche che i «privacy coins» non sono un problema di per sé e dovrebbero pertanto essere ammessi.

Art. 58f cpv. 3

SIX chiede di stralciare il capoverso 3 e di indicare invece i parametri nel quadro del materiale disponibile e di non lasciare che sia soltanto la FINMA a definirli.

Art. 58g

SIX chiede l'abrogazione senza sostituzione di questo articolo, poiché potrebbe portare a una disparità di trattamento tra le attuali infrastrutture del mercato finanziario e i sistemi di negoziazione TRD.

Art. 58h cpv. 2

Conformemente all'articolo 58h AP-OLnFi, i valori patrimoniali TRD possono essere ammessi presso un sistema di negoziazione TRD soltanto se il registro elettronico distribuito soddisfa i requisiti di cui all'articolo 973d capoverso 2 CO. Non esiste alcun organismo di verifica che autorizza o valuta il registro dei diritti valori. I requisiti fissati nell'articolo 973d capoverso 2 CO

non vengono approfonditi nell'ordinanza. Per evitare che un sistema di negoziazione TRD arrivi a ritenere che il registro adempia i requisiti, mentre il tribunale possa giungere successivamente a un esito diverso, andrebbe aumentata la certezza del diritto apportando una precisazione nell'ordinanza (VISCHER).

Art. 58h cpv. 3

SIX chiede un adeguamento della disposizione, in quanto sarebbe sufficiente mettere a disposizione le informazioni (ad es. con una pubblicazione sul sito) senza informare attivamente i partecipanti.

Art. 58i

In generale, all'articolo 58i SIX esorta ad analizzare nuovamente gli obblighi aggiuntivi di un sistema di negoziazione TRD nel caso in cui vengano ammessi partecipanti secondo l'articolo 73c capoverso 1 lettera e LInFi. In particolare, propone di riunire tali obblighi in una sezione o un articolo separati per garantire una migliore leggibilità. A suo avviso, andrebbe anche chiarito se occorra introdurre una disposizione che vieti esplicitamente al sistema di negoziazione TRD di offrire servizi di gestione patrimoniale o di consulenza conformemente alla LSerFi.

In presenza di uno dei casi menzionati agli articoli 36–38 LSerFi, il Cantone VD ravvisa la necessità di prevedere un'eccezione all'obbligo di mettere a disposizione dei partecipanti il prospetto o il foglio informativo di base.

Art. 58i cpv. 1

Diversi partecipanti chiedono di inserire un rimando alle disposizioni contenute negli articoli 36–38 LSerFi (VD, CVCI, OAV, CVA).

SIX ritiene eccessiva la rinuncia completa all'autorità indipendente di ricorso un'agevolazione (parità di trattamento). Invece della rinuncia completa, preferirebbe l'affiliazione a un'autorità indipendente di ricorso esistente di un'altra sede di negoziazione (paragonabile con la disposizione dell'art. 27 cpv. 2 OInFi).

Art. 58i cpv. 3

Bär Karrer osserva che talvolta l'obbligo di informazione secondo il capoverso 3 non è adeguato al sistema, poiché fa riferimento alle caratteristiche del registro dei diritti valori, che non è necessariamente gestito dal sistema di negoziazione TRD stesso, alla base dei valori mobiliari TRD. Il capoverso 3 andrebbe precisato in modo tale che l'obbligo sia applicabile soltanto se il sistema di negoziazione TRD gestisce o installa il registro rilevante. Come alternativa, Bär Karrer propone di introdurre un rimando ai terzi competenti, affinché possa essere adempiuto tale obbligo. Inoltre chiede di limitare l'obbligo di informazione al chiarimento dei rischi, ovvero di abrogare la lettera a.

Esorta anche a sostituire il termine «Gouvernanz» con «Governance», termine generalmente comprensibile e in linea con gli sviluppi internazionali.

Art. 58j

Diversi partecipanti auspicano ulteriori agevolazioni per i piccoli sistemi di negoziazione TRD che forniscono servizi secondo l'articolo 73a capoverso 1 lettera b LInFi, poiché ritengono in-

sufficienti quelle previste agli articoli 66 e 67 LInFi. Chiedono inoltre di prevedere sia agevolazioni in caso di inadempienza di un partecipante (art. 68 LInFi), essendo i sistemi di negoziazione TRD accessibili anche a partecipanti privati ai quali il sistema interessato non può reagire, sia agevolazioni in relazione ai collegamenti tra depositari centrali, in particolare collegamenti interoperabili (art. 70 lett. a LInFi) o di accesso (art. 70 lett. b LInFi), essendo la tecnologia TRD non necessariamente compatibile con le tecnologie utilizzate dai depositari centrali (VD, CVCI, OAV, CVA, MME, SBF, SFTI).

SIX, che è di parere diverso, chiede quindi che il sistema di negoziazione TRD sia assoggettato alle stesse regolamentazioni previste per le sedi di negoziazione. Una deroga sarebbe giustificabile soltanto se i partecipanti del sistema di negoziazione TRD sono persone fisiche.

Art. 58k cpv. 1

Alcuni partecipanti chiedono di considerare soltanto il volume dei depositi da custodire. In caso di mantenimento del volume di transazioni e del volume di regolamento, propongono aumentare entrambi questi ultimi (ASB, SBF, SFTI).

SBF auspica una verifica approfondita del volume di transazioni, che con 250 milioni di franchi all'anno ritiene decisamente troppo basso. Essendo le tasse di negoziazione applicate nelle criptoborse basse, il volume di negoziazione dovrebbe essere più elevato per ottenere un rendimento economico equivalente. Ritiene inoltre più opportuno utilizzare come parametro il volume di negoziazione giornaliero e non quello annuale.

SIX, invece, propone l'inserimento della seguente disposizione nel capoverso 1^{bis}: «Al raggiungimento del 90 per cento di un valore soglia, il sistema di negoziazione TRD informa immediatamente la FINMA».

Art. 58k cpv. 2

SIX chiede l'adeguamento del capoverso 2: «Se un valore soglia di cui al capoverso 1 è superato, ciò deve essere notificato alla FINMA entro dieci giorni. Il sistema di negoziazione TRD deve presentarle entro 90 giorni una richiesta di autorizzazione *modificata* secondo le prescrizioni della LInFi.»

Art. 58l

La TBTA chiede di correggere un errore all'articolo 58l: «a. la maggioranza dei membri degli organi per l'alta direzione, la vigilanza e il controllo ~~non~~ può appartenere all'organo per la gestione (art. 8 cpv. 2 secondo periodo LInFi)».

Art. 58n

Riguardo al capitale minimo per piccoli sistemi di negoziazione, la TBTA propone di allineare la disposizione alla normativa dell'UE che prevede fondi propri pari al 2 per cento (anziché al 5 %) del capitale custodito.

Art. 126

ASB e SIX chiedono di prevedere le precisazioni della presente disposizione anche per i sistemi di negoziazione multilaterali.

Elenco dei partecipanti

I. Cantoni

1.	Staatskanzlei des Kantons Zürich	ZH
2.	Staatskanzlei des Kantons Bern	BE
3.	Staatskanzlei des Kantons Luzern	LU
4.	Staatskanzlei des Kantons Schwyz	SZ
5.	Staatskanzlei des Kantons Nidwalden	NW
6.	Staatskanzlei des Kantons Glarus	GL
7.	Staatskanzlei des Kantons Zug	ZG
8.	Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg	FR
9.	Staatskanzlei des Kantons Solothurn	SO
10.	Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft	BL
11.	Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen	SH
12.	Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden	AI
13.	Staatskanzlei des Kantons St. Gallen	SG
14.	Staatskanzlei des Kantons Aargau	AG
15.	Staatskanzlei des Kantons Thurgau	TG
16.	Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino	TI
17.	Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	VD
18.	Chancellerie d'Etat du Canton du Valais	VS
19.	Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel	NE

II. Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale

20.	Partito ecologista svizzero	I Verdi
21.	Partito socialista svizzero	PSS

III. Associazioni mantello nazionali dell'economia

22.	economiesuisse	economiesuisse
23.	Associazione svizzera dei banchieri	ASB
24.	Unione svizzera delle arti e mestieri	usam

IV. Ambienti interessati

25.	Asset Management Association Switzerland	AMA
26.	Bär & Karrer SA	Bär Karrer
27.	Bitcoin Association Switzerland	BAS
28.	CMS von Erlach Poncet SA	CMS
29.	Capital Markets and Technology Association	CMTA
30.	Centre Patronal	CP
31.	Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie	CVCI
32.	Crypto Valley Association	CVA
33.	FRORIEP Legal SA	FRORIEP
34.	Uffici dei fallimenti del Cantone di Lucerna	UF LU
35.	Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera	CEFS
36.	Künzi Hess MacNab Rechtsanwälte	KHM
37.	Meyerlustenberger Lachenal SA	mll
38.	MME Legal SA	MME
39.	Ordre des Avocats Vaudois	OAV
40.	Swiss Blockchain Federation	SBF
41.	Swiss Fintech	SF
42.	Swiss Fintech Innovations	SFTI
43.	SIX Group SA	SIX
44.	Swiss Trading and Shipping Association	STSA
45.	Swisscom SA	Swisscom
46.	Ticino Blockchain Technologies Association	TBTA
47.	Verband der Gemeindeammänner und Betriebsbeamte des Kantons Zürich	VGBZ
48.	VISCHER SA	VISCHER
49.	Unione delle Banche Cantionali svizzere	UBCS